



REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la normativa dell'uso da parte dei soci e dei frequentatori, a qualsiasi titolo, dell'**Associazione Sportiva Dilettantistica ROMA RIVER RANCH**, dei relativi impianti ed attrezzature nonché il procedimento per l'esercizio del potere disciplinare ed i relativi provvedimenti.

- Art. 1 - Soci, frequentatori e ospiti dell'Associazione sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle norme del presente regolamento, che potrà essere in seguito modificato ad esclusivo giudizio del Consiglio Direttivo.
- Art. 2 - E' impegno morale di chi frequenta l'Associazione, oltre l'osservanza scrupolosa del regolamento, anteporre l'interesse sociale e la buona convivenza nella comunità alle proprie pretese.
- Art. 3 - L'Associazione non è responsabile per furti, smarrimenti di denaro, oggetti di valore, indumenti, attrezzi sportivi, automezzi, motocicli, ciclomotori, biciclette, cavalli e bardature di proprietà di frequentatori a qualsiasi titolo.
- Art. 4 - Automezzi, ciclomotori, motocicli, biciclette e qualsiasi mezzo di trasporto devono essere parcheggiati negli appositi spazi indicati.
- Art. 5 - L'accesso ai cani è consentito esclusivamente se condotti al guinzaglio, siano essi di proprietà di soci, frequentatori o semplici ospiti.
- Art. 6 - La Direzione si riserva il diritto di espellere chi non rispetti le norme esposte nel presente regolamento.
- Art. 7 - All'atto dell'iscrizione, il socio dovrà:
1. Compilare la richiesta di iscrizione
 2. Versare la quota associativa (validità 1 gennaio – 31 dicembre)
 3. Versare il contributo annuale per l'attività equestre (validità 12 mesi)
 4. Effettuare o rinnovare l'autorizzazione a montare (assicurazione)
 5. Consegnare il certificato medico per l'attività sportiva e la vaccinazione antitetanica.
- Art. 8 - Il socio proprietario e/o giuridicamente responsabile di cavallo all'atto dell'iscrizione, oltre a quanto previsto dal precedente articolo dovrà:
1. Consegnare il documento del cavallo, regolarmente registrato presso l'Anagrafe Equidi Nazionale in regola con quanto previsto dalla vigente normativa sanitaria.
 2. Consegnare copia dell'assicurazione R.C.T. per eventuali danni provocati dal cavallo.
 3. Versare il contributo sociale di scuderizzazione del mese corrente.

- Art. 9 - Il socio proprietario e/o giuridicamente responsabile del cavallo solleva la Roma River Ranch ASD dagli infortuni del proprio animale che potrebbero essere causati da oggetti e strutture (comprese le anomalie del terreno) situati all'interno dell'area di competenza dell'Associazione. Il Socio proprietario e/o giuridicamente responsabile di cavalli scuderizzati presso gli impianti dell'Associazione deve corrispondere entro e non oltre il giorno 5 del mese il contributo sociale mensile di scuderizzazione nell'entità stabilita dal Consiglio Direttivo. La mancata corresponsione anche di una sola mensilità comporterà le sanzioni disciplinari di cui allo Statuto e verrà segnalata agli organi competenti. Il socio proprietario e/o giuridicamente responsabile di cavallo/i scuderizzato/i presso gli impianti dell'Associazione che intenda temporaneamente trasferire lo/gli stesso/i per un periodo da concordare con il Presidente e mantenendo il diritto di riutilizzare al suo ritorno il/i box/boxes (c.d. fermo box), precedentemente occupati, fermo restando il preavviso di giorni 30, dovrà corrispondere all'Associazione un contributo stabilito dal Consiglio Direttivo. In tale periodo il/i box non occupato/i potranno essere utilizzati dalla scuola.
- Art. 10 - I soci proprietari e/o giuridicamente responsabili di cavalli riottosi e difficili o che comunque non siano in grado di sopportare un lavoro di insieme, devono evitare di partecipare alle riprese. I cavalli che calciano devono portare il fiocchetto rosso sulla coda.
- Art. 11 - E' assolutamente proibito condurre cavalli sciolti all'interno dell'area di competenza dell'Associazione.
- Art. 12 - A nessuno, se non su specifica indicazione della Direzione, è consentito condurre a mano più di un equide.
- Art. 13 - Il socio proprietario e/o giuridicamente responsabile quando monta il proprio cavallo od il socio quando monta cavalli dell'Associazione, non alle dipendenze dell'Istruttore/Tecnico, è responsabile di tutti i danni che il cavallo possa arrecare; le spese per i danni alle attrezzature saranno conteggiate a fine mese.
- Art. 14 - Il proprietario può far montare il proprio cavallo da un ospite (purché in possesso di regolare autorizzazione a montare valida per l'anno in corso) per non più di una volta e per breve tempo, successivamente l'ospite è tenuto a farsi socio.
- Art. 15 - Il socio proprietario e/o giuridicamente responsabile non può entrare a cavallo in campo di lavoro se questo è impegnato per le attività formative. L'attività formativa ha la precedenza su qualsiasi altra attività.
- Art. 16 - E' obbligatorio che i proprietari e/o giuridicamente responsabili di cavalli abbiano una polizza assicurativa personale a copertura delle proprie responsabilità.
- Art. 17 - Il socio proprietario e/o giuridicamente responsabile di cavallo che decide di portare altrove il suo cavallo, dovrà comunicare alla Direzione, la sua decisione 30 giorni prima. In alternativa dovrà provvedere al pagamento della quota di scuderizzazione di un mese.
- Art. 18 - La pulizia dei cavalli va effettuata nei singoli box, eccezionalmente può essere fatta nel corridoio qualora ciò non impedisca il transito dei cavalli e/o cavalieri, dopo aver completato la pulizia del cavallo (sia in uscita che al rientro) bisogna pulire il corridoio e lasciarlo sgombero da qualsiasi oggetto. Il lavaggio si può effettuare solo nello spazio dedicato ed in nessun caso (anche se per piccoli lavaggi) nelle scuderie o nei pressi delle porte di accesso.
- Art. 19 - Per motivi legati alla sicurezza e al decoro si richiede, per accedere ai campi di allenamento e per lo svolgimento dell'attività formativa, un abbigliamento adeguato ed idoneo alla specifica disciplina equestre. È fatto espresso divieto, anche in estate, l'uso di canottiere o simili, sia per uomini che donne.
- Art. 20 - I cavalieri che entrano in campo di addestramento, o ne escano, devono chiedere permesso e salutare i presenti, non solo per rispetto e consuetudine, ma anche per non spaventare i cavalli presenti. A ripresa iniziata nessun cavaliere ed amazzone può entrare ed uscire dal campo. In deroga a questa norma, quando in campo non ci siano più di tre cavalli, un

cavaliere può entrare ed uscire dopo aver chiesto il permesso al direttore della ripresa e dopo che questi abbia acconsentito e messo la ripresa al passo. Le riprese e l'addestramento dei cavalli presuppongono un lavoro progressivo di passo e di trotto per un periodo non inferiore a 20 minuti.

- Art. 21 - L'Istruttore/Tecnico è responsabile per gli allievi minorenni proprietari di cavallo/i esclusivamente durante lo svolgimento della lezione, incombendo ai genitori esercenti la patria potestà parentale l'obbligo di vigilanza del minore nell'attività di governo della mano del cavallo preparatoria e successiva alla lezione. L'istruttore/tecnico è responsabile per gli allievi juniores non proprietari di cavalli durante la lezione concordata e durante l'attività di governo della mano preliminare e successiva alla lezione; conclusasi tale attività la vigilanza del minore all'interno dell'area di competenza dell'Associazione incombe esclusivamente al genitore esercente la potestà parentale o suo delegato. In nessun caso un minore, anche se proprietario di cavallo può montare in autonomia senza la presenza dell'istruttore/tecnico.
- Art. 22 - Terminata la lezione si passeggino i cavalli a redini lunghe per far rientrare il fiato e si asciughi il sudore.
- Art. 23 - Quando si smonta si leva la sella e la testiera mettendo la capezza da scuderia. Si devono pulire i piedi. Portando il cavallo in scuderia, ricordarsi sempre di precederlo nel box, fare una volta, terminando poi vicino alla porta. Si dovrà poi togliere la capezza. La sella e la testiera (imboccatura pulita) si portano in selleria o si depongono al proprio posto.
- Art. 24 - Per la partecipazione alle attività è obbligatorio indossare una idonea tenuta equestre.
- Art. 25 - E' fatto obbligo per coloro che montano a cavallo minorenni e per i maggiorenni con autorizzazione a montare ludica di indossare il cap.
- Art. 26 - I minorenni devono essere obbligatoriamente accompagnati da un genitore o da un adulto delegato. Ai minori di 14 anni non è consentito montare a cavallo al di fuori dei campi di allenamento.
- Art. 27 - E' fatto assoluto divieto a chiunque, genitori od altri, intervenire, in qualsiasi maniera, durante l'attività formativa. Ogni eventuale chiarimento, rimostranza o altro commento potrà essere presentato in Direzione al termine della suddetta attività.
- Art. 28 - L'accesso alle scuderie è consentito ai soli proprietari dei cavalli o agli allievi sotto lo stretto controllo dell'istruttore.
- Art. 29 - E' assolutamente vietato toccare o nutrire i cavalli che non siano di proprietà personale.
- Art. 30 - E' severamente vietato, all'interno dell'area di competenza dell'Associazione, lasciare incustoditi i cavalli assegnati a ciascuno dalla Direzione o dall'Istruttore/Tecnico.
- Art. 31 - E' obbligatorio condurre a mano i cavalli all'interno del campo prima dell'attività, e riportarli nello stesso modo nelle scuderie al termine della stessa. In nessun caso è possibile circolare a cavallo al di fuori dei campi di allenamento e addestramento.
- Art. 32 - L'attività formativa dovrà essere concordata e si svolgerà negli orari stabiliti dalla Direzione. Il cavallo viene assegnato a giudizio insindacabile della Direzione.
- Art. 33 - Gli orari stabiliti dalla Direzione debbono essere osservati scrupolosamente da tutti. L'allievo che non si presenta all'attività formativa concordata non potrà ripeterla se non avrà concordato anticipatamente almeno 48 ore prima, con la Direzione, lo spostamento della stessa, sempre entro il termine previsto della formula scelta. All'allievo che si presenti con oltre 10 minuti di ritardo non sarà consentito l'ingresso in campo e non sarà previsto il recupero dell'attività.
- Art. 34 - L'allievo dovrà presentarsi almeno 20 minuti prima dell'inizio dell'attività. La durata dell'attività è determinata dal tipo di esercizi previsti e dall'intensità degli stessi, ad

esclusivo giudizio dell'istruttore o tecnico, e comprende espressamente la parte del governo della mano e del sellaggio.

- Art. 35 - Le attività formative perse per cause non dipendenti dall'Associazione non potranno essere in nessun modo recuperate.
- Art. 36 - In caso di malattia il recupero dell'attività sarà consentito solo previa consegna del certificato medico.
- Art. 37 - La Direzione si riserva il diritto di revocare le attività per cause di forza maggiore. In caso di condizioni meteorologiche tali che impediscano il normale utilizzo del campo di allenamento saranno previste delle attività teoriche.
- Art. 38 - I frequentatori hanno il dovere di non lasciare incustodita e/o in disordine l'attrezzatura messa a disposizione dall'Associazione per lo svolgimento delle attività. Al termine delle attività dovranno riporre la stessa al posto previsto.
- Art. 39 - Il saldo delle quote e contributi sociali deve essere effettuato inderogabilmente entro i termini previsti. Oltre tali termini non sarà consentita la partecipazione alle attività. Il numero delle lezioni della formula scelta dovrà essere esaurito nei tempi previsti dalla formula stessa. In caso di versamento della quota, qualsiasi essa sia, oltre 5 giorni dal termine previsto, verrà applicata una mora pari al 10% della quota stessa.
- Art. 40 - Per la partecipazione alle attività formative sarà obbligatorio un certificato medico per attività sportiva e la vaccinazione antitetanica.
- Art. 41 - Non si potrà svolgere alcuna attività equestre, all'interno dell'Associazione, se non si possiede una regolare autorizzazione a montare.
- Art. 42 - Ogni frequentatore è responsabile verso l'Associazione degli eventuali danni arrecati agli impianti, alle attrezzature ed ai materiali per la sua colpa e negligenza. Per i minorenni è responsabile il genitore o chi ne fa le veci.
- Art. 43 - Di qualsiasi danneggiamento dovuto ad incuria, o trascuratezza sarà fatto carico ai responsabili. Il frequentatore risponderà altresì del fatto addebitabile ai propri familiari ed ospiti.
- Art. 44 - I collaboratori dell'Associazione ricevono istruzioni soltanto dalla Direzione ed hanno l'obbligo di fare osservare il regolamento nei confronti di tutti i frequentatori secondo le istruzioni impartite. I frequentatori dell'Associazione sono tenuti a non discutere con i collaboratori, ed a rivolgersi per eventuali reclami, doglianze, richieste, unicamente alla Direzione.
- Art. 45 - La disponibilità degli impianti e delle attrezzature verrà regolamentata dalla Direzione, avendo riguardo alla necessità della pulizia e della manutenzione ordinaria e straordinaria. All'interno dell'area di competenza dell'Associazione sarà esposto un quadro riportante le eventuali limitazioni.

Il Consiglio Direttivo